



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- **Presidente**
- **Giudice estensore**
- **Giudice**

nel procedimento n. 342/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 16/11/2023 da

per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'istituto Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art*. 65 co. 1 CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di € 788.386,53 derivante da due fidejussioni prestate a garanzia di obbligazioni dell'ex marito

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

considerato che è titolare dei seguenti beni immobili nel comune di
così censiti:

-

-

gli immobili sono stati periziati per un valore di € 192.017,25 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare

considerato che la ricorrente è altresì proprietaria di un autovettura marca
immatricolata il 19/09/2012 del valore stimato di
€ 3.180,00, nonché titolare di un reddito mensile di circa €1.250,00 derivante dall'attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato svolta presso l'azienda dell'attuale marito

osservato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le proprie spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del debitore ricorrente e del suo nucleo familiare, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dallo stesso con esclusione di un quinto, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545, 4° comma, c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo del ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata della procedura;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori,

con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo affettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato la d.ssa
nomina liquidatore l'avv.
- 2) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 4) dispone che sia sottratto dalla liquidazione il reddito del ricorrente con esclusione di un quinto del medesimo, con obbligo del debitore di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al

liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

- 6) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore, ivi compresa la prosecuzione della procedura esecutiva
- 7) dispone che il liquidatore:
- a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
 - d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- 8) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 15/11/2023

Il Giudice est.

Il Presidente

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.